

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 12 APRILE 1951

(31<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e lo smercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefidinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile » (N. 1494-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 239
DE BOSIO, <i>relatore</i> . . . . .	240

« Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (N. 1588):

PRESIDENTE . . . . .	240
BOCCASSI . . . . .	240

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Maffi,

Magli, Pieraccini, Santero, Santonastaso, Silvestrini e Talarico.

Interviene alla riunione l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Coltellessa.

MAGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e lo smercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefidinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile » (N. 1494-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e lo smercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente nominati dolantinici o mefidinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile » (1494-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Ricordo che tale disegno di legge è già stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 15 febbraio 1951. L'XI Commissione permanente della Camera dei deputati ha però ritenuto di emendarlo aggiungendo il seguente articolo 2:

#### Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato, per la durata di due anni, ad estendere con propri decreti le norme

di cui al precedente articolo ad ogni altro preparato ad azione morfinosimile parastupefacente.

Apro pertanto la discussione su questo emendamento apportato dalla Camera dei deputati e do la parola al relatore senatore De Bosio.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha pienamente accettato il punto di vista della nostra Commissione con l'approvazione del presente disegno di legge. La nostra Commissione infatti ritenne opportuno emendare il titolo del testo governativo aggiungendo le parole: « e degli altri preparati ad azione morfinosimile ».

La Camera dei deputati, preso atto di questa maggiore ampiezza che si è voluta dare alla portata del disegno di legge, ha ritenuto di autorizzare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad estendere, con propri decreti, le norme dell'articolo 1 ad ogni altro preparato ad azione morfinosimile parastupefacente. Dovrei soltanto rilevare, a proposito di questo emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, che sarebbe stato opportuno non porre alcun termine alla autorizzazione per l'Alto Commissario igiene e sanità, al fine di evitare che dopo due anni debba, sulla materia, nuovamente intervenire il Parlamento. Pur essendo favorevole alla soppressione di tale termine, dichiaro tuttavia che, al fine di non dilazionare ulteriormente l'entrata in vigore del presente disegno di legge, mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione dello emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, al testo del disegno di legge approvato dal Senato. Chi lo approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che, in seguito all'aggiunta dell'articolo 2 testè approvato, l'articolo 2 del disegno di legge, già approvato dal Senato, assume la numerazione di articolo 3.

Metto quindi ai voti il disegno nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie** » (N. 1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico del quale do lettura:

#### *Articolo unico.*

Per il 1951, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

Il provvedimento rappresenta una proroga per il 1951 del contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, stabilito dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54. Propongo pertanto che il disegno di legge venga senz'altro approvato.

BOCCASSI. Il disegno di legge n. 1588 deriva da una disposizione contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie (articolo 115) che stabilisce un contributo annuale da corrispondersi dalle farmacie non rurali.

L'introito complessivo derivante da questo contributo è la fonte alla quale attinge il Ministero dell'interno per integrare con una quota di rimborso l'indennità di residenza dovuta dai Comuni, con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, al farmacista rurale nominato in seguito a concorso. Con il disegno di legge in esame si stabilisce infatti la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali per l'anno 1951. Tale contributo viene fissato, per il 1951, nella stessa misura stabilita per il 1950. Ciò perchè non è stato possibile da parte del Ministero dell'interno, fino ad oggi, di commisurare l'ammontare del contributo allo imponibile di ricchezza mobile a carico delle singole farmacie non rurali.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

31ª RIUNIONE (12 aprile 1951)

È evidente che tale sistema di integrazione da parte dello Stato alle farmacie rurali, è un sistema immorale, perchè la quota rimborso al Comune cui fa carico l'onere dell'indennità di residenza al farmacista, è, in effetto, pagata dal consumatore sul quale si rifà il farmacista non rurale.

Tuttavia, poichè non si può non riconoscere la giustezza dell'indennità di residenza per alcune farmacie rurali, in mancanza della quale

queste sarebbero messe in condizioni di non poter funzionare, dopo aver esposto tale rilievo, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 11.